

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4786 Anno 2018

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 01/03/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale


## ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

RG 27023/2016- g.est. m.ferro

Pag. 1 di 5

12168  
17



**PATERNÒ MARIA**, rapp. e dif. dall'avv. Claudio Defilippi, elett. dom. presso lo studio di questi in Milano, corso Porta Vittoria n.54, come da procura in calce all'atto

-ricorrente-

*Contro*

**ROSSANA MAFFEIS, O.C.C, nominato nella procedura n. R.G. 147/2016 – Trib. Milano**

- intimato-

per la cassazione del decreto Trib. Milano 25.10.2016, in R.G. 147/2016;

vista la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.

### **FATTI DI CAUSA**

Rilevato che:

1. Maria Paternò impugna il decreto Trib. Milano 25.10.2016, in R.G. 147/2016, con cui è stato rigettato il suo reclamo proposto avverso il decreto dello stesso ufficio 15.9.2016 di inammissibilità della domanda di liquidazione già depositata dalla debitrice ex art.14ter l. n.3/2012 tramite OCC (del quale in un primo tempo aveva chiesto la designazione ai fini di fruire della procedura dedicata al

sovraindebitamento) e ritenuta carente di documentazione essenziale e di sottoscrizione autenticata;

2. per il collegio milanese andava confermato il giudizio di "incompletezza della documentazione", posto che la domanda di liquidazione ex l. n.3/2012 era stata depositata non insieme alla documentazione, da veicolare tramite l'OCC e di cui all'art.9 co.2 l.cit., mancando ogni relazione dell'OCC, per aver dato atto tale organismo della mancata collaborazione della debitrice;

3. con il ricorso si deducono in tre motivi, premessa la questione di costituzionalità degli artt.11 e 7 co.2 l. n.3/2012 e 739 c.p.c., nonché del novellato art.360 co.1 n.5 c.p.c., i vizi del decreto, affetto da violazione degli artt.24 Cost., 6 par.1 CEDU e 6 co.2 lett.a) e 7 co. 2 l. n.3/2012 e vizio di motivazione.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Considerato che:

1. le due censure di costituzionalità sono inammissibili in ragione della genericità dei riferimenti alla vicenda processuale; quanto alla prima, ove si deduce un'impugnazione del decreto di prime cure e si lamenta il regime di inammissibilità per la recidiva infraquinquennale, senza specificare il tipo di rilevanza nella vicenda; per la seconda, opponendosi l'indirizzo di questa Corte per cui *«la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto*

con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass. s.u. 8053/2014);

2. il primo motivo di ricorso è inammissibile, per assoluta genericità;

3. quanto al secondo e terzo motivo, la loro inammissibilità discende dal principio, qui da ribadire, per cui «*il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1 bis, ed 8 della l. n. 3 del 2012, non precludendo a quest'ultimo - benchè nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge - di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicché non è ricorribile per cassazione.*» (Cass. 1869/2016), indirizzo confermato poi da Cass. 6516/2017 (e Cass. 19117/2017 e 20917/2017, per il piano del consumatore) per la quale «*il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, e non esclude, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, sicché non è ricorribile per cassazione*»; nella fattispecie anche il Trib. Milano si è limitato ad escludere la completezza della documentazione inoltrata, in primo luogo difettante della necessaria relazione dell'OCC, giustificatamente non acclusa per comprovata mancanza di condotta cooperativa della debitrice, non presentatasi agli inviti rivoltile;

4. posto che invero l'art.14ter co.3 l. n.3/2012 prescrive che l'OCC formi *una relazione particolareggiata ... che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda* e che il debitore, tra gli altri, depositi *l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili*, la statuizione di inammissibilità della domanda, ad opera del giudice di merito, riflette la portata decisoria del co.5 art.14ter cit. per il quale *La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;*

5. il ricorso è pertanto inammissibile.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017.

il Presidente  
dott. Pietro Campanile